DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1986

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria, a decorrere dal 27 giugno 1986, dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale, firmato a Malabo il 15 giugno 1984

(86/636/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 167, paragrafo 3,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa Guinea equatoriale, firmato a Malabo il 15 giugno 1984 (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica della Guinea equatoriale hanno condotto negoziati in conformità dell'articolo 12 dell'accordo sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale per determinare le modifiche o le aggiunte da introdurre in detto accordo alla fine del primo periodo triennale di applicazione del medesimo;

considerando che, in seguito ai suddetti negoziati, il 25 giugno 1986 è stato siglato un accordo che modifica il precitato accordo sulla pesca;

considerando che, in virtù di questo accordo, i pescatori della Comunità ampliata mantengono le proprie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranitá o alla giurisdizione della Repubblica della Guinea equatoriale;

considerando che, conformemente all'articolo 155, paragrafo 2, lettera b), dell'atto di adesione, spetta al Consiglio determinare le modalità appropriate affinché gli interessi delle Canarie siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare in vista della conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre, nella fattispecie, determinare le modalità in questione;

considerando che per evitare un'interruzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità è indispensabile che l'accordo in oggetto sia approvato quanto prima; che, per questo motivo, le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede che l'accordo siglato sia applicato, a titolo provvisorio, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale, approvato il 28 giugno 1984; che è opportuno concludere l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva da adottare ai sensi dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria, a decorrere dal 27 giugno 1986, dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica della Guinea equatoriale sulla pesca al largo della costa della Guinea equatoriale, firmato a Malabo il 15 giugno 1984.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Per prendere in considerazione gli interessi delle isole Canarie, l'accordo di cui all'articolo 1 e, nella misura necessaria all'applicazione dello stesso, le disposizioni della politica comune della pesca relativa alla conservazione e alla gestione delle risorse della pesca sono anche applicabili alle navi battenti bandiera della Spagna, registrate, in modo permanente, nei registri delle autorità competenti sul piano locale (registros de base) nelle isole Canarie, secondo le condizioni definite nella nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 570/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie (2).

(1) GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 1.

(2) GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. CLARKE